

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA
(13 febbraio 2017)

Allegato "A"

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

ART. 1) DENOMINAZIONE

1. Ai sensi degli artt. 112, 113 e dell'art. 115 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL) approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, è costituita una Società a responsabilità limitata, denominata

"ASM AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI S.R.L."

in trasformazione dell'azienda speciale consortile "ASM - Azienda speciale multiservizi". La Società è a capitale interamente pubblico; gli Enti Locali o gli Enti Pubblici titolari del capitale sociale esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.
2. Si applicano le leggi speciali che interessano la società.

ART. 2) SEDE

1. La Società ha sede in Magenta.
2. L'Assemblea può deliberare il trasferimento della sede nel territorio di altro eventuale Comune socio e istituire sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie ed uffici di rappresentanza in altre località nazionali ed estere.
3. Il domicilio dei soci, ai fini dei rapporti con la Società, a tutti gli effetti di Legge, è quello risultante dal libro dei soci.

ART. 3) OGGETTO SOCIALE

1. La Società ha per oggetto, nel rispetto delle prescrizioni di legge, i seguenti servizi pubblici locali per i quali gode di diritti speciali o esclusivi e le seguenti attività non protette ed è in ogni caso vincolata a realizzare più dell'ottanta per cento dei propri ricavi complessivi, con gli enti soci costituenti o successivi, ed ha per oggetto :

- servizio idrico integrato di cui al D.Lgs n. 152/06;
- produzione, trasporto, trattamento, vendita e distribuzione del gas ;
- produzione e distribuzione di calore, a mezzo reti, per uso domestico e per gli altri usi; gestione centrali termiche di enti pubblici e soggetti privati;

- gestione dei rifiuti di ogni tipologia ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 compreso servizio rimozione neve e diserbo banchine stradali;
- servizi concernenti l'igiene e la salubrità umana compresa la disinfestazione, la derattizzazione, i trattamenti antiparassitari ed i trattamenti antipolvere di aree e strade pubbliche;
- impianto ed esercizio delle reti di pubblica illuminazione;
- impianto ed esercizio delle reti semaforiche;
- impianto ed esercizio delle luci perpetue;
- gestione delle attività cimiteriali e funerarie compresa il trasporto funebre, la cremazione ed ogni attività per l'ampliamento, modifica o costruzione di nuove strutture cimiteriali nonché la realizzazione dei relativi impianti;
- produzione, trasporto, distribuzione acquisto e vendita di energia elettrica, nei limiti ammessi dalla normativa vigente nonché la realizzazione dei relativi impianti ed opere;
- servizi di informatizzazione trasmissivi e di controllo compresa la realizzazione dei relativi impianti ed opere;
- realizzazione gestione e manutenzione del verde pubblico e privato;
- autotrasporto di merci per conto terzi;
- lavorazioni meccanico-agrarie di qualsiasi tipo per conto terzi;
- segnaletica stradale orizzontale e verticale;
- servizio parcheggi nonché interventi su vetture in sosta pericolosa o di intralcio alla circolazione;
- gestione dei servizi ambientali di supporto e servizi comunque connessi all'assetto del territorio;
- l'attività di "Energy Service Company" (ESCO), ossia l'offerta di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi di risparmio energetico, quale definita dall'art. 1 lett. T) del documento allegato sotto la lettera "A" alla Deliberazione n. 103 del 18 settembre 2003 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, e più dettagliatamente:
 - L'acquisto, la progettazione, la costruzione, l'installazione, la manutenzione ed il controllo di impianti per la produzione di energia elettrica e di calore, nell'interesse proprio o di terzi;
 - La gestione dei predetti impianti e la vendita dell'energia da essi prodotta;
 - La vendita e/o la locazione degli impianti medesimi;
 - l'acquisto e la vendita di energie elettrica e gas;
 - lo svolgimento di studi di fattibilità, la progettazione, la costruzione, la commercializzazione di impianti tecnologici di:
 - ventilazione, climatizzazione e condizionamento, mediante vettori termici liquidi, aeriformi, gassosi e di qualsiasi natura o specie, antincendio, rilevazione e spegnimento, idrico-sanitari, trasporto, trattamento acqua.
- l'attività di Global Service e di Facility Management intesa come

erogazione di servizi all'edificio. Le attività svolte riguardano in via esemplificativa e non esaustiva la gestione degli impianti meccanici, tecnologici, elettrici ed edili;

- produzione, acquisto, distribuzione e vendita di calore ed attività complementari ed affini ricomprese nella concessione. Resta ferma la possibilità per la Società di concorrere alle procedure competitive per la concessione del servizio pubblico locale di rilevanza economica, anche in forma di A.T.I., effettuate dal/i socio/i. Organizzazione e esercizio di altre attività in settori complementari ed affini;

- previo assenso dei soci, presentare, ai sensi di legge, garanzie, anche reali, avalli e fidejussioni a favore di terzi, se controllati e/o partecipati dalla Società e/o dagli enti locali soci

- previo assenso dei soci, ai sensi di legge, promuovere la costituzione di nuove società o partecipare a società costituite, aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, nonché promuovere o partecipare a consorzi ed a raggruppamenti temporanei di imprese.

- la progettazione e la realizzazione di impianti, la ricerca, la programmazione, la promozione, la consulenza a terzi pubblici e privati, con riferimento ai servizi ed alle attività dei punti precedenti;

- l'acquisto e la vendita di servizi connessi e complementari a quelli dei punti precedenti;

- l'esercizio per conto, in appalto o in qualsiasi altra forma dei servizi e delle attività indicate ai punti precedenti;

- effettuazione di servizi e di attività varie di pulizia, di facchinaggio e di trasloco;

- servizi di manutenzione di opere edili ed idrauliche di edifici civili e industriali;

- gestione e manutenzione del patrimonio di interesse pubblico;

- servizi di manutenzione e gestione apparecchiature, impianti e reti di tipo elettrico ed altri;

- gestione tributi, tasse, concessioni e tariffe di competenza comunale;

- gestione delle farmacie comunali e l'erogazione al dettaglio di ogni altro prodotto o servizio collocabile per legge nel settore farmaceutico e parafarmaceutico;

- l'esercizio di tutte le attività collaterali, strumentali, connesse e conseguenti che risulteranno necessarie o utili al conseguimento degli scopi sociali.

Spetta all'organo amministrativo verificare che l'attività non protetta risulti inferiore al venti per cento dell'attività totale. Per tale prima attività la società provvederà alla separazione contabile dei costi totali di funzionamento, previa individuazione dei costi comuni da addebitarsi, sulla base del criterio adottato, all'attività protetta e non.

2. La Società, ai sensi di legge, informandosi a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, gestisce i servizi e le attività di cui al precedente primo comma attraverso risorse umane e materiali proprie, e/o

attraverso appalti, e/o affidamenti e convenzioni, e/o attraverso ogni altra modalità di rapporto con soggetti esterni coerente con le norme di legge; la gestione dei servizi e delle attività affidati dai soci alla Società, nonché di altri servizi ed attività eventualmente acquisiti dalla Società sul mercato avverrà coerentemente con quanto al comma precedente ed in conformità agli indirizzi dettati dall'assemblea.

3. La Società può, ai sensi di legge, provvedere all'esercizio di attività in settori complementari od affini a quelli indicati al primo comma.

4. La Società può, ai sensi di legge, compiere, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali ed esclusa ogni forma di attività nei confronti del pubblico, operazioni immobiliari, industriali, finanziarie e mobiliari, incluse la prestazione di garanzie, la partecipazione (a scopo di investimento stabile) in altri enti, società o altre forme associative conformi alla legge, la costituzione di società dalla stessa controllate con oggetto analogo o correlato al proprio.

5. La Società opera senza vincoli territoriali per quanto inerente meno del venti per cento dei propri ricavi complessivi.

6. La Società è a capitale interamente pubblico, incedibile a privati; la Società costituisce un modello organizzativo *in house* degli Enti Soci per la gestione dei servizi pubblici locali, anche mediante la partecipazione in società di servizio pubblico locale, rispondenti ai modelli previsti dalla

normativa interna e comunitaria; gli Enti Locali o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitano sulla Società un controllo analogo congiunto a quello esercitato sui propri servizi per il tramite del Comitato di Indirizzo Strategico e di controllo analogo di cui Titolo III del presente Statuto, e la Società realizza più dell' ottanta per cento della propria attività complessiva con gli enti pubblici che la controllano.

La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di ricavi è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

7. Le attività ed i servizi di cui ai commi precedenti saranno svolti in conformità agli indirizzi dei soci, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

ART. 4) DURATA

1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

2. L'Assemblea può prorogare e/o sciogliere anticipatamente la Società.

3. Lo scioglimento può inoltre avvenire per le cause previste dalle leggi vigenti, ed in particolare il Codice Civile (CC), nonché per l'impossibilità di raggiungere l'oggetto sociale.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE - QUOTE - FINANZIAMENTI

ART. 5) CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è di Euro 16.307.585,00 (sedicimilionitrecentosettemilacinquecento-ottantacinque virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del CC
2. I versamenti del capitale sociale sono richiesti dall'Organo Amministrativo nei modi dallo stesso reputati convenienti per la Società, nel rispetto della legge e delle eventuali deliberazioni dello stesso.
3. Il capitale sociale può essere aumentato o ridotto con deliberazione dell'Assemblea alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice civile in materia e fatta salva, in ogni caso, la condizione di cui all'art. 7 comma 2 del presente statuto.
4. A carico dei Soci in ritardo con i versamenti di cui al precedente comma 2 decorre l'interesse legale; al Socio moroso si applica la procedura di diffida, vendita delle sue quote, diritto di preferenza degli altri Soci nell'acquisto, ex art. 2466 CC
5. Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal danaro: potranno essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

ART. 6) CARATTERISTICHE DELLE QUOTE E DEI DIRITTI DEI SOCI

1. Le quote sono nominative, indivisibili, trasferibili a norma di legge ed attribuiscono ai titolari uguali diritti.
2. La qualità di Socio discende dalla titolarità di almeno una quota; essa comporta di per sé piena e assoluta adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi societari legalmente adottate, nonché l'affidamento fisico di quanto ricompreso nel successivo art. 8, c. 1.
3. Ogni Socio intestatario dispone di tanti voti quanti sono gli euro di cui la sua quota si compone anche, nel caso di pegno, usufrutto o altro vincolo a favore di terzi sulle quote.
4. In sede di aumento del capitale sociale i soci hanno diritto alla sottoscrizione di quote di nuova emissione, in proporzione al numero di quote effettivamente detenute, rilevabile all'iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento di capitale sociale.
5. Quando l'interesse della Società lo esiga, il diritto di opzione spettante ai soci sulle quote di nuova emissione può essere escluso o limitato con la relativa deliberazione di aumento di capitale approvata con la maggioranza di cui all'art. 2441 quinto comma del CC.

ART. 7) PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI ALLA SOCIETA'

1. Possono partecipare alla Società:
 - a) Comuni;
 - b) Enti pubblici diversi da quelli sub a) sopra;
 - c) Altri soggetti interamente a capitale pubblico.

2. La partecipazione dei soggetti al comma precedente sub b) - c) non potrà superare la metà delle quote meno una.

3. La qualità di socio comporta l'accettazione incondizionata dell'atto costitutivo e dello statuto della Società.

4. L'ammissione di nuovi Soci è subordinata a specifica deliberazione di gradimento dell'Assemblea ordinaria.

Il socio che intende trasferire a terzi diversi dai soci in tutto o in parte la propria partecipazione dovrà altresì informare l'organo amministrativo della Società come il potenziale acquirente assolverà agli obblighi indicati nel successivo art. 8, c. 1.

5. L'ingresso di altri soggetti potrà avvenire a seguito di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art.2441, c.5 e c.4; oppure, a seguito di cessione di tutta o di una parte della partecipazione da parte dei soci di cui alle lettere a) - b) - c)

6. L'annotazione nel libro dei soci del trasferimento di quote che comporti violazione del divieto di cui sopra deve essere rifiutata per la parte eccedente la percentuale stabilita. In nessun caso possono essere esercitati per le partecipazioni eccedenti la percentuale sopra indicata il diritto di voto e gli altri diritti sociali.

ART. 8) CESSIONE DI QUOTE

1. Le quote sono trasferibili solamente tra i soci o altri soggetti interamente a capitale pubblico che intendono affidare uno o più servizi all'ASM.

2. Il trasferimento è subordinato all'approvazione dell'assemblea che dovrà verificare il rispetto della norma di cui al precedente art. 7, comma 2.

3. La partecipazione degli enti locali territoriali soci sono alienabili solo se, per effetto di tale trasferimento, non venga meno il requisito della totalità del capitale pubblico locale. La totalità del capitale pubblico locale deve essere assicurata anche in caso di aumento del capitale sociale. L'organo amministrativo vigila sull'osservanza delle limitazioni di cui al presente articolo e l'iscrizione al libro soci di un trasferimento di quote non è consentito sino a quando l'organo amministrativo stesso non abbia accertato tale osservanza.

4. Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto od in parte, le proprie partecipazioni ovvero i diritti di opzione su partecipazioni emittende dovrà offrirle in vendita ai soci a titolo di prelazione dandone notizia per iscritto a mezzo di lettera raccomandata a.r. o PEC indirizzata all'organo amministrativo della Società. Nei successivi dieci giorni quest'ultimo darà comunicazione agli altri soci dell'offerta, specificando la denominazione e/o la ragione sociale del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni della vendita. Nei novanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione da parte dell'organo amministrativo, il socio od i soci che intendono esercitare il diritto

di prelazione debbono darne notizia a mezzo di lettera raccomandata a.r. o PEC indirizzata al medesimo organo amministrativo il quale, nei successivi dieci giorni, provvederà a darne comunicazione - a mezzo di lettera raccomandata a.r. o PEC - all'offerente ed altri soci. In caso di trasferimento volontario a titolo oneroso, tale diritto è esercitabile entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta scritta da parte del cedente, contenente l'indicazione del nome dell'acquirente proposto, del prezzo e delle modalità di alienazione. La prelazione dovrà essere esercitata per la totalità delle quote offerte. Qualora più soci esercitino la prelazione, la quota offerta sarà ripartita tra di essi in proporzione alle quote da ciascuno possedute.

ART. 9) FORME DI FINANZIAMENTO E DI SUPPORTO ALLA GESTIONE

1. Oltre che dal capitale sociale e dalle riserve, la Società trae mezzi per il conseguimento dei propri fini: dai ricavi da gestione dei servizi e dell'attività e dall'autofinanziamento che ne deriva; da contributi in conto esercizio ed in conto capitale da parte di enti pubblici e soggetti privati; da finanziamenti a medio e lungo termine ed a breve termine, erogati da istituzioni finanziarie abilitate; da qualsiasi altro flusso di risorse compatibile con i fini sociali.

2. I Soci detentori di almeno il 2% del capitale sociale, e che siano iscritti a libro Soci da almeno tre mesi, possono finanziare la Società ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 385/93 e della correlata delibera CIRC 3.3.94, con diritto alla restituzione delle somme. Tali finanziamenti possono essere proporzionali alle quote detenute da ciascun Socio, si intendono non onerosi salvo patto contrario espresso, nel qual caso si applicherà il tasso d'interesse legale.

3. La Società con decisione assembleare dei soci, può emettere titoli di debito di cui all'art. 2483 c.c alle condizioni ed ai limiti previsti dalla legge.

TITOLO III - DIRITTI DEI SOCI - COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO - ORGANI DELLA SOCIETÀ

ART. 10) DIRITTI DEI SOCI

1. L'affidamento diretto delle attività, così come previste nell'oggetto sociale, comporta l'applicazione di meccanismi di legge e di controllo analogo congiunto (così come nel presente statuto sarà sempre da intendersi) ai sensi di legge, secondo le previsioni indicate nel Regolamento del Comitato di Indirizzo Strategico e di controllo analogo. Atteso che ai fini del controllo analogo è riconosciuto ai soggetti che lo esercitano facoltà ispettive sull'attività esercitata dalla società, in stretta coerenza con la normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro.

2. Il diritto al recesso spetta anche nell'ipotesi in cui un socio può dimostrare una grave ed irrimediabile disapplicazione del contratto di

servizio.

Sussiste il diritto di veto da parte di ciascun ente socio sulle deliberazioni assunte dagli organi sociali in modo difforme dagli indirizzi ricevuti dai consigli dell'ente locale in materia di contratto di servizio, riferito al proprio territorio.

ART. 11) COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO ANALOGO : NOMINA, COMPOSIZIONE, SEDE

1. L'Assemblea dei Soci nomina il Comitato di indirizzo strategico e di controllo analogo che è composto da un minimo di 3 membri a un massimo di membri corrispondente al numero dei soci, scelti tra i Sindaci o i rappresentanti degli Enti Soci. Il Comitato è presieduto da persona nominata dall'Assemblea a rotazione ogni sei mesi, tra i membri del Comitato stesso. Il Comitato individua, altresì, un vice Presidente che coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza temporanea.
2. Essi sono eletti nella prima Assemblea dei Soci utile in modo da garantire un'adeguata rappresentatività territoriale.
3. I membri del Comitato di indirizzo strategico e di controllo analogo durano in carica fino ad un massimo di 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I membri del Comitato di indirizzo strategico e di controllo analogo sono rieleggibili e decadono nel momento in cui cessano di rivestire la carica di Sindaco o di rappresentate degli Enti Soci. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri, la prima Assemblea ordinaria utile, provvede alla loro sostituzione.
4. Trattandosi di attività istituzionale attuativa di un obbligo di legge, non sono previsti compensi per lo svolgimento delle funzioni del comitato di indirizzo strategico e di controllo analogo.

ART. 12) - COMPETENZE

1. Il Comitato di indirizzo strategico e di controllo analogo, fermi restando i principi generali in materia di amministrazione e controllo, che governano il funzionamento delle società a responsabilità limitata, e i diritti e gli obblighi di diritto societario, esercita funzioni di indirizzo strategico e dell'esercizio del controllo analogo e congiunto sulla gestione dei servizi oggetto di affidamento diretto da parte degli Enti Soci, in conformità a quanto previsto dall'oggetto sociale della Società.
2. Il Comitato di indirizzo strategico e di controllo analogo vigila sull'attuazione degli indirizzi, obiettivi, priorità, bilanci di previsione economico-finanziari, piani della Società e delle relative direttive generali e verifica il testo della carta dei servizi o del servizio e successive eventuali modifiche.
3. Il Comitato di indirizzo strategico e di controllo analogo, in occasione dell'Assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria,

riferisce con un proprio documento di lavoro all'Assemblea almeno due volte all'anno, sull'attività svolta con riferimento all'esercizio del controllo analogo ai sensi della normativa vigente.

4. Il Comitato di indirizzo strategico e di controllo analogo informa costantemente i soci, in qualità di Enti soci affidanti, in relazione alle attività svolte anche mediante riunioni periodiche come da relativi verbali.

5. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente articolo si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni del Regolamento per il funzionamento del Comitato di Indirizzo Strategico e di controllo analogo.

ART. 13) ORGANI DELLA SOCIETÀ

1. Sono organi della Società:

- L'Assemblea dei Soci;
- L'Organo amministrativo
- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- L'organo di controllo e di revisione.

TITOLO IV - ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 14) GENERALITÀ E VERBALIZZAZIONI

1. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono formalizzate in apposito verbale che deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro dei verbali dell'assemblea ai sensi dell'art. 2478 CC

3. Tale verbale viene sottoscritto dal presidente della seduta di cui all'art. 12 e dal Segretario o dal notaio, e trascritte in apposito libro; il notaio redige obbligatoriamente il verbale dell'Assemblea ai sensi dell'art. 2480 CC

4. Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal Presidente o da chi ne fa le veci, ovvero da un Notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

ART. 15) PRESIDENZA DELLE SEDUTE ASSEMBLEARI

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in ultima istanza, dalla persona designata dalla stessa Assemblea a maggioranza del capitale sociale presente.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale

sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente dell'Assemblea stessa. Nei casi di legge o quando ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea il verbale è redatto da un notaio scelto dal Presidente stesso.

3. Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, constata la regolarità delle deleghe, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

ART. 16) CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo.

2. L'Assemblea è inoltre convocata quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino un terzo del capitale sociale, ai sensi dell'art.2479 CC, ed indichino le materie da trattare.

3. La convocazione dell'Assemblea è di norma presso la sede sociale; essa può essere convocata in altro luogo, purché in provincia di Milano e facilmente raggiungibile.

4. La convocazione, da parte dell'organo amministrativo, avviene almeno otto giorni di calendario prima di quello fissato per l'adunanza, mediante la trasmissione ai soci dell'avviso di convocazione a mezzo lettera raccomandata o PEC o telegramma.

5. Essa potrà essere fatta anche mediante comunicazione diversa dalla raccomandata quali posta elettronica certificata o altri mezzi analoghi, purché la comunicazione sia ricevuta dagli interessati nel termine di otto giorni di calendario prima dell'adunanza. Tale differente sistema di convocazione potrà essere fatto nei confronti di quei soci che avranno comunicato di essere in possesso dei mezzi di comunicazione relativi e purché i relativi indirizzi siano riportati nel Libro Soci.

6. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

7. Nello stesso avviso può essere fissata, per altro giorno, la seconda convocazione, qualora la prima vada deserta.

8. Sono, tuttavia, valide le assemblee anche se non convocate come sopra, quando partecipino l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli amministratori in carica, l'organo di controllo e di revisione se nominato e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. Gli amministratori e l'organo di controllo e di revisione, se nominato, che non partecipano personalmente alla Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ART. 17) INTERVENTO E RAPPRESENTANZA

1. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i Soci iscritti al Libro Soci.
2. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.
3. Ogni Socio, che abbia diritto d'intervento in Assemblea, può farsi rappresentare con delega scritta da altra persona, con osservanza del disposto e dei limiti dell'art. 2479 bis - 2° comma CC
4. Il Rappresentante legale delle persone giuridiche socie partecipa all'Assemblea, dimostrando la sua qualifica.
5. Gli Amministratori, l'organo di controllo e di revisione ed il direttore generale partecipano all'Assemblea. Il Presidente della seduta, col consenso dell'Assemblea, può ammettere all'Assemblea stessa dipendenti della Società o consulenti esterni, al fine di fornire specifiche notizie ai soci.

ART.18) COSTITUZIONE, POTERI, QUORUM DI DELIBERAZIONE

1. L'Assemblea è validamente costituita e delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 4/5 del capitale sociale.
2. L'assemblea:
 - a) approva il bilancio di previsione, comprendente gli atti di straordinaria amministrazione ed i principali atti di ordinaria amministrazione il piano degli investimenti e il bilancio d'esercizio;
 - b) nomina e revoca:
 - dei componenti dell'organo amministrativo, salvo quanto disposto dal successivo art. 20;
 - l'organo di controllo e di revisione;
 - c) determina compensi dei soggetti di cui al punto precedente entro i limiti stabiliti dalle norme di legge vigenti;
 - d) delibera in merito alla responsabilità di amministratori e dell'organo di controllo e di revisione;
 - e) delibera gli acquisti e le cessioni di immobili, le partecipazioni in altre società e in genere gli investimenti e le dismissioni, non compresi tra gli investimenti previsti dal bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento e aventi importi eccedenti la metà di quanto ivi previsto, sempre che tali variazioni siano tali da non alterare sostanzialmente la misura assoluta del risultato netto previsto nel bilancio di previsione dell'esercizio;
 - f) delibera il gradimento all'ammissione di nuovi Soci, e la presa d'atto della fuoriuscita di Soci attuali;
 - g) approva le operazioni strategiche della Società (costituzione di società, trasformazioni, fusioni, cessioni, conferimenti e scorpori d'azienda e rami d'azienda);
 - h) adotta il regolamento di funzionamento del Comitato di Indirizzo Strategico e di controllo analogo;
 - i) delibera su altri oggetti sottoposti al suo esame dall'organo

amministrativo;

j) delibera sull'attivazione di nuovi servizi, inclusi nell'oggetto sociale e su ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge;

l) approva gli atti di straordinaria amministrazione ed i principali atti di ordinaria amministrazione non ricompresi nella precedente lettera a).

3. L'Assemblea delibera con riguardo a: l'aumento del capitale sociale e le altre modifiche dello Statuto; la proroga e lo scioglimento della Società; la nomina e i poteri dei liquidatori e su quant'altro la legge riserva alla competenza di detto organo volitivo.

TITOLO V - ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 19) DIMENSIONE, DURATA IN CARICA ED INCOMPATIBILITA'

1. La Società può essere amministrata, ai sensi di legge, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

a) da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri (incluso il Presidente) anche non soci non superiore a cinque;

b) da un amministratore unico.

2. Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico oppure il consiglio di amministrazione.

3. La durata della carica dell'organo amministrativo della Società è pari a tre esercizi come da codice civile e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

4. Fermo restando ogni altro impedimento ai sensi delle leggi speciali e ordinarie, non possono ricoprire cariche di amministratore, o di direttore generale (di cui al successivo art. 24), ovvero cariche che comportino funzioni equivalenti, coloro che:

a) si trovino nelle situazioni previste dall'art. 2382 CC ovvero in quelle di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità stabilite dal D.Lgs n. 267/00 per il sindaco e i consiglieri comunali;

b) abbiano svolto le funzioni di amministrazione, direzione o controllo in enti successivamente sottoposti a procedure concorsuali nei due esercizi precedenti all'assoggettamento alle procedure; il divieto avrà durata di tre anni dalla data di assoggettamento alle procedure;

c) siano in lite con la Società o siano titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse con i servizi affidati alla Società;

d) siano amministratori di Enti locali che siano soci della Società.

5. Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente, nel caso di nomina dell'Amministratore Unico, all'Assemblea, nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, al Presidente dello stesso, la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza all'ufficio. Se detta sopravvenienza di cause riguarda il Presidente, la comunicazione dello stesso va resa al Vicepresidente.

6. Sussiste la possibilità di attribuire deleghe al presidente ove preventivamente autorizzate dall'assemblea dei soci, così come il consiglio di amministrazione attribuisce deleghe di gestione a un solo amministratore.

Sussiste per ogni amministratore il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato.

Tutti gli enti soci sono posti nella condizione, mancando l'unanimità, di designare i propri componenti degli organi della società, attraverso il voto di lista, convenzioni di funzioni, patti di sindacato o patti parasociali.

ART. 20) NOMINE E SOSTITUZIONI

1. Ai sensi di legge, gli Amministratori, sono eletti dall'Assemblea la quale, nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, determina il loro numero entro i limiti indicati all'art. 19, c.1, di volta in volta prima di procedere alla loro elezione.

2. Qualora, nel corso dell'esercizio, vengano a mancare uno o più amministratori in numero complessivo inferiore alla maggioranza assoluta degli amministratori in carica, l'organo amministrativo provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione assentita dal collegio sindacale. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea, che dovrà procedere alla loro eventuale conferma nella carica, o alla nomina di altri amministratori; sia in caso di conferma, sia in caso di nomina di altri, la durata in carica è pari al periodo in cui avrebbero dovuto rimanere in carica gli amministratori sostituiti.

3. Qualora, per dimissioni o altre cause, venga a mancare anticipatamente e contemporaneamente la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica debbono convocare senza ritardo l'Assemblea, la quale provvede alla nomina degli amministratori mancanti.

4. Al fine della nomina dell'organo amministrativo, l'Assemblea deve essere convocata non meno di trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza ;l'ordine del giorno deve contenere tutte le materie da trattare, che non possono essere modificate o integrate in sede Assembleare.

5. E' rispettato il principio dell'equilibrio di genere come da l. 120/2011.

ART. 21) VICEPRESIDENTE, AMMINISTRATORE DELEGATO, SEGRETARIO

1. In caso di organo amministrativo collegiale, il consiglio di amministrazione medesimo nomina al proprio interno un Vice Presidente che ai sensi di legge sostituisce il Presidente solo in caso di sua assenza o impedimento. Il Consiglio di amministrazione nomina un solo Amministratore Delegato, stabilendone i poteri in coerenza con gli

indirizzi di controllo analogo.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione nomina tra i dipendenti della Società un Segretario. In caso di assenza o impedimento il Segretario è nominato da chi presiede l'adunanza.

ART. 22) CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE, QUORUM DI DELIBERAZIONE, VERBALIZZAZIONE

1. L'organo amministrativo si riunisce, anche fuori dalla sede sociale, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne venga fatta richiesta scritta dalla maggioranza dell'organo amministrativo, o dall'organo di controllo e di revisione.

2. La convocazione deve essere effettuata con lettera, contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e dell'ordine del giorno della riunione, da recapitare a ciascun consigliere e all'organo di controllo e di revisione, almeno tre giorni prima dell'adunanza. Nei casi di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata telegraficamente, o via telefax o via posta elettronica, almeno 24 ore prima dell'adunanza.

3. Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

4. Il Consiglio si ritiene validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e l'organo di controllo e di revisione.

5. Alle adunanze partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale.

6. Ogni Consigliere dispone di un voto, e non può farsi rappresentare da alcuno, pur se provvisto di formale delega.

7. Il Consiglio è presieduto dal proprio Presidente, esclusivamente in mancanza dal Vicepresidente, in mancanza dal Consigliere più anziano d'età.

8. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

9. Delle deliberazioni del Consiglio si redige apposito verbale, sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal Segretario.

10. Il Consiglio può approvare un regolamento per il suo funzionamento.

11. Sussiste il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ART. 23) POTERI E RAPPRESENTANZA

1. L'organo amministrativo provvede alla gestione della Società secondo quanto stabilito dal presente Statuto, in conformità alle direttive impartite dai soci.

L'organo amministrativo è investito dei pieni poteri sugli atti secondari di ordinaria amministrazione. A seguito dell'approvazione degli strumenti programmatici esso recupera tutti i poteri di straordinaria amministrazione e sui principali atti di ordinaria amministrazione.

2. In conformità agli indirizzi dell'Assemblea, l'organo amministrativo

predispone gli eventuali opportuni strumenti per l'informazione dell'utenza, cura, nelle forme più convenienti, l'accertamento delle esigenze collettive in ordine ai servizi ed alle attività fornite dalla Società; promuove periodiche verifiche e controlli di qualità in ordine ai servizi erogati e sul livello di gradimento delle prestazioni stesse.

3. L'amministratore unico ha la rappresentanza della Società.

4. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di assenza di quest'ultimo o impedimento, al Vice presidente, con firma libera per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio, quando non sia deliberato diversamente. Al Consigliere delegato, ove nominato, compete inoltre la rappresentanza della Società nei limiti dei poteri a lui delegati.

5. Spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o a chi ne fa le veci, la rappresentanza della Società in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze per ogni grado di giurisdizione, ed anche per giudizio di revocazione e cassazione, di nominare avvocati e procuratori ad hoc.

6. La firma da parte del Vice Presidente di un qualsiasi atto costituisce prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

7. Spetta all'organo amministrativo valutare l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti: a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale; b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione; c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società; d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

8. L'organo amministrativo adotta specifici programmi di valutazione del rischio e ne informa l'assemblea nell'ambito della relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 rubricato Relazione sulla gestione, codice civile. Se dall'analisi degli indicatori di rischio emergessero

elementi tali da far presumere un possibile stato di crisi detto organo adotta senza indugio i relativi provvedimenti necessari al fine di prevenire l' aggravamento della crisi ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento (in sostituzione del bilancio di previsione) da farsi approvare dall' assemblea ordinaria dei soci.

Non costituisce provvedimento adeguato l' eventuale ripianamento di perdite, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale (in sostituzione del bilancio di previsione) dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell' equilibrio economico delle attività svolte.

9. L' organo amministrativo, previa propria deliberazione, adegua i regolamenti interni sul reclutamento del personale, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea di trasparenza, pubblicità e imparzialità, adottando criteri di selezione (per il personale non infungibile) coerenti con quanto previsto nel successivo c. 11.

10. L' organo amministrativo, in coerenza con gli indirizzi ricevuti per il tramite dell' assemblea dei soci, adotta propri provvedimenti atti a contenere, fermo restando la proporzionalità con il valore della produzione, i costi totali di funzionamento della gestione operativa ed extra operativa.

11. L' organo amministrativo applica le disposizioni sul reclutamento del personale come da legge.

12. Per l' attività inferiore al venti per cento dei ricavi rivolta ai comuni non soci, extraautenti ed extra moenia, spetta all' organo amministrativo preventivamente sottoporre al Comitato di indirizzo strategico e di controllo analogo, (eventualmente anche in sede di approvazione del bilancio di previsione o di successivo assestamento o del progetto di bilancio consuntivo) una relazione tecnica-economica circa : 1) la sussistenza delle previsioni statutarie; 2) le economie di scala perseguibili; 3) la non alterazione dell' equilibrio economico-finanziario; 4) la non alterazione della qualità erogata all' utenza ricompresa nelle attività principali; 5) la durata del rapporto; 6) gli investimenti, connesse fonti finanziarie di copertura, costi, ricavi e margini previsti; 7) le macro condizioni convenzionatorie/contrattuali; 8) le condizioni da applicarsi alla scadenza di tale attività non protetta. Sarà approntato un apposito report annuale a verifica dei presupposti anzi citati anche ai fini dello stretto rispetto del controllo analogo.

13. La maggior parte dell' attività della società, o comunque una sua parte significativamente consistente, è svolta con le proprie risorse interne.

14. L' organo amministrativo estende il controllo analogo alle proprie controllate.

TITOLO VI - DIRETTORE GENERALE ED ALTRI RAPPRESENTANTI

ART. 24) DIRETTORE GENERALE ED ALTRI RAPPRESENTANTI

1. In relazione alla dimensione ed al grado di complessità gestionale della Società, l'organo amministrativo può, a mezzo di propri atti deliberativi e prevedendone il costo nel bilancio di previsione:

- a) nominare un Direttore generale in possesso delle necessarie capacità tecniche e manageriali;
- b) conferire al direttore mandato a tempo indeterminato regolato dal contratto collettivo di lavoro per i dirigenti delle imprese aderenti alla Confederazione nazionale dei servizi;
- c) determinare le deleghe, fermo restando quanto al successivo c. 2;
- d) determinare le modalità di sostituzione in caso di assenza, impedimento o di vacanza posto;
- e) definire le cause di revoca o risoluzione nel rispetto delle norme del CCNL dirigenti CONF SERVIZI sopra indicato.

2. Al Direttore generale, se nominato, compete la responsabilità operativa della Società in particolare:

- a) Adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei servizi aziendali ed il loro organico sviluppo sulla base anche dei risultati economici raggiunti;
- b) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute dell'organo amministrativo e ne esegue le deliberazioni;
- c) Coordina l'operato delle strutture e dei dipendenti della Società ed esercita su di essi i provvedimenti disciplinari previsti dai contratti collettivi di lavoro;
- d) Firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente del C.d.A.;
- e) Agisce e resiste in giudizio per le cause di lavoro e per le cause relative a crediti, debiti e danneggiamenti con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti;
- f) propone al C.d.A. gli schemi del bilancio di previsione economico-finanziario, del piano degli investimenti e del bilancio d'esercizio;
- g) Redige relazioni periodiche sull'andamento economico della Società;
- h) Acquista materie prime e prodotti, vende gli stessi e dispone gli appalti di lavori e di servizi nell'ambito della gestione ordinaria senza limite di valore nel rispetto delle disposizioni che regolano gli appalti pubblici;
- i) Sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria; coordina dirigenti e quadri; dirige tutto il personale;
- j) Sottopone all'organo amministrativo i provvedimenti relativi alla struttura organizzativa e l'acquisizione delle risorse umane, i passaggi di categoria, gli avanzamenti e le promozioni del personale.

3. Per singoli atti od affari, il potere di rappresentanza della Società e la relativa firma possono essere conferiti con idonea procura dell'organo amministrativo al Direttore Generale e/o ad altre persone,

con firma disgiunta o congiunta, redatta con formale atto notarile.

TITOLO VII - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI
- ORGANISMO DI VIGILANZA

ART. 25) COLLEGIO SINDACALE

1. Nei casi di obbligatorietà per legge di un Organo di Controllo o di un revisore, la Società deve nominare un Organo di Controllo, al quale competono le funzioni di controllo e di revisione, in possesso dei requisiti di legge. Si applicano le disposizioni previste in materia di Collegio Sindacale per le società per azioni e le disposizioni in materia di revisione legale dei conti.

2. Con decisione dei soci e senza necessità di modificazione statutaria, la Società può comunque affidare separatamente le funzioni di controllo della gestione e di revisione legale dei conti, attribuendo la funzione di controllo della gestione all'Organo di Controllo (monocratico o collegiale) e la funzione di revisione legale dei conti a un revisore (persona fisica o società di revisione).

3. La Società può sempre nominare facoltativamente, anche in mancanza di obbligatorietà per legge, un Organo di Controllo o un revisore (sia persona fisica che società di revisione) iscritti nell'apposito registro e comunque in possesso dei requisiti di legge. Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisione legale dei conti, in quanto compatibili, le disposizioni previste sia dal CC che in materia di revisione legale dei conti.

4. La Società, con decisione dei soci assunta di volta in volta e senza necessità di modificazione statutaria, può stabilire che l'Organo di Controllo possa essere monocratico o collegiale. L'Organo di Controllo collegiale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

5. Le riunioni dell'Organo di Controllo possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni previste nel presente statuto in materia di organo amministrativo.

6. L'organo di controllo e di revisione è nominato dai soci. Esso resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La sua cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il nuovo organo è stato nominato.

E' rispettato l' equilibrio sulle quote di genere.

7. L'organo di controllo e di revisione è rieleggibile.

8. Il compenso del collegio sindacale è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del suo ufficio, distinguendo se detto compenso è comprensivo o meno dell' attività straordinaria.

9. Nei casi di obbligatorietà della nomina, non può essere nominato alla carica di organo di controllo e di revisione, e se nominato decade dall'ufficio, colui che si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399

del CC.

10. All'organo di controllo e di revisione, in quanto iscritto nel registro dei revisori legali dei conti, si applica il secondo comma dell'art. 2399 del CC.

11. L'organo di controllo e di revisione può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

12. In caso di morte, rinuncia o decadenza, l'organo di controllo e di revisione è sostituito con decisione dei soci, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni.

13. L'organo di controllo e di revisione ha i doveri e i poteri previsti dagli artt. 2403 e 2403 - bis del CC.

14. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2406, 2407 e 2408, primo comma del CC.

15. Delle determinazioni dell'organo di controllo e di revisione deve redigersi verbale, da trascrivere nel relativo libro delle decisioni.

16. Il collegio sindacale deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze dell'organo amministrativo e del comitato esecutivo.

ART. 26) ORGANISMO DI VIGILANZA

1. La Società si dota di un Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. 231/01 che, secondo le previsioni di legge e delle procedure aziendali, verificando il contenuto del modello e proponendo eventuali integrazioni, ha la responsabilità di sensibilizzare e diffondere i principi di correttezza nei comportamenti e di rispetto delle normative vigenti e delle procedure aziendali nonché la verifica in concreto del funzionamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società.

2. L'Organismo di Vigilanza deve necessariamente caratterizzarsi per autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione.

Detto Organismo può essere collegiale o monocratico.

3. Il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza è disciplinato da apposito regolamento adottato dalla Società nell'ambito del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

TITOLO VIII - IL BILANCIO DI PREVISIONE - PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANDAMENTO DELLA GESTIONE - BILANCIO - UTILI

ART.27) IL BILANCIO DI PREVISIONE E IL PIANO DEGLI INVESTIMENTI

1. Il bilancio di previsione è il documento predisposto dall'organo amministrativo in cui sono formulate le previsioni inerenti l'andamento economico finanziario annuale della gestione.

2. Le previsioni contenute nel citato bilancio di previsione sono formulate secondo criterio economico patrimoniale, applicando, per quanto

compatibili, i principi di cui all'art. 2423 bis del CC.

3. Il citato bilancio di previsione contiene una relazione esplicativa in cui sono evidenziati i costi medi unitari dei servizi che si prevede di erogare, la struttura e l'entità delle tariffe applicate all'utenza, la percentuale di copertura dei costi complessivi tramite l'applicazione di tariffe, le previsioni in termini di utenza e/o di servizi da erogare, gli eventuali corrispettivi a carico degli enti pubblici committenti per il conseguimento dell'equilibrio economico di gestione.

4. Allegato al bilancio di previsione vi è il piano degli investimenti e le relative fonti finanziarie di copertura in cui si descrivono gli interventi che la Società intende realizzare nel triennio successivo.

5. Il bilancio di previsione deve essere approvato dall'assemblea dei soci prima dell'inizio dell'esercizio a quello a cui fa riferimento.

6. Il bilancio di previsione approvato dall'assemblea dei soci rappresenta il documento programmatico di riferimento per le scelte gestionali dell'organo amministrativo e degli organi tecnico amministrativi della Società ed è il presupposto per l'esercizio del controllo analogo di cui al D.Lgs. 267/2000 (TUEL).

7. In relazione a quanto previsto nel precedente art. 23, c. 2, agli strumenti programmatici anzi detti, sono affiancati gli obiettivi qualitativi in ordine ai servizi erogati, tenendo conto del livello di gradimento delle prestazioni erogate.

ART.28) ANDAMENTO DELLA GESTIONE

1. L'organo amministrativo predispone una relazione periodica non inferiore a due, con riferimento al primo ed al secondo semestre sull'andamento della gestione della Società in cui sono obbligatoriamente rendicontati la quantità dei servizi erogati, l'ammontare dei costi complessivi sostenuti e dei costi relativi ai servizi erogati e l'ammontare dei proventi complessivi gli investimenti effettuati o relativo stato di avanzamento e le fonti di copertura utilizzati ed i risultati di periodo sulla qualità dei servizi erogati.

Tale relazione è sottoposta al Comitato di indirizzo strategico e di controllo analogo.

ART. 29) ESERCIZIO SOCIALE E REDAZIONE DEGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE E DEL BILANCIO

1. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. L'assemblea dovrà essere convocata prima dell'inizio di ogni esercizio sociale per l'approvazione del bilancio di previsione economico-finanziario e del piano degli investimenti ed altresì almeno una volta all'anno dall'organo amministrativo entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centoottanta giorni qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed

all'oggetto della Società.

3. Il bilancio, redatto secondo criteri di legge, si compone di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, relazione sulla gestione, ex art.2423 e ss. CC Il bilancio non può essere redatto in forma abbreviata.

4. Il bilancio di previsione è annuale e contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, almeno, le dimensioni territoriali e i livelli tecnologicamente ottimali di ogni servizio, i livelli di erogazione dei servizi e gli indici di produttività aziendale, il programma degli investimenti e del loro finanziamento per l'ammodernamento degli impianti e per lo sviluppo dei servizi, le previsioni e le proposte in ordine alla politica delle tariffe.

5. Il piano degli investimenti è triennale e redatto in coerenza con il bilancio di previsione economico-finanziario; è articolato per singolo servizio e, se possibile, per progetti; evidenzia gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento, è scorrevole ed è esposto adottando come unità di conto l' euro, al potere di acquisto del primo esercizio.

ART. 30) DESTINAZIONE UTILI E DIVIDENDI

1. Gli utili netti della Società, risultanti dal bilancio annuale, sono prioritariamente destinati:

- a) alla riserva legale una somma corrispondente almeno alla ventesima parte degli utili, fino a che la riserva non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) alla costituzione e/o all'incremento della riserva per il rinnovo degli impianti, secondo le necessità di cui ai piani di investimento aziendali;
- c) la rimanente parte, secondo deliberazione assembleare.

TITOLO IX - RECESSO DEL SOCIO - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

ART. 31) RECESSO DEL SOCIO

1. Il recesso è consentito secondo quanto stabilito dal codice civile e dal presente statuto.

2. Il recesso è causa di risoluzione di diritto degli affidamenti assegnati dal socio recedente alla Società.

ART. 32) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ'

1. In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri e i compensi.

TITOLO X - NORME TRANSITORIE

ART. 33) NORME TRANSITORIE

1. La Società conserva tutti i diritti e gli obblighi formalmente risultanti da atto scritto anteriore alla trasformazione e subentra, pertanto, nella gestione di tutte le attività e di tutti i rapporti attivi e passivi di ASM - Azienda Speciale Multiservizi, fatte salve le riserve dell'eventuale intervenuta prescrizione.

2. Il personale in servizio presso ASM - Azienda Speciale Multiservizi alla data della trasformazione passa alle dipendenze di ASM srl, conservando il trattamento normativo ed economico acquisito.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente statuto si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni delle leggi vigenti in materia di Società a responsabilità limitata.

F.to: Giuseppe VIOLA

F.to: Gianni SCAGLIONI Notaio (L.S.)

* * *

* * *

Copia conforme all'originale.

Abbiategrasso, lì